
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 16 maggio

27/2014

**Decreto del Consiglio di Stato
concernente il Contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione
e/o sostituzione gomme «gommisti» (CNLRSG)**

(del 13 maggio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti» (CNLRSG) entrato in vigore il 1. gennaio 2012 (FU 102/2011 del 23 dicembre 2011);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2014 di martedì 25 marzo 2014 del contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti»;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 marzo 2014 di proporre al Consiglio di Stato la proroga per ulteriori 3 anni del contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti»

decreta:

Il contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti» è prorogato per ulteriori 3 anni fino al 31 dicembre 2016.

Bellinzona, 13 maggio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti» (CNLRSG).

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

**Campo
di applicazione**

Art. 1 ¹**Il contratto è applicabile alle aziende di riparazione e/o sostituzione gomme, a esclusione di quelle annesse ad aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e alle officine meccaniche in quanto già assoggettate al Contratto collettivo per il personale delle autorimesse (CCL autorimesse).**

²**Il personale delle aziende di cui al cpv. 1 che si occupa di lavori di officina al di fuori della riparazione e/o sostituzione gomme sottostà al CCL autorimesse.**

³**Il personale amministrativo non è assoggettato al presente contratto.**

**Durata
del lavoro**

Art. 2 ¹La durata normale settimanale di lavoro è di 41.5 ore nella media di dodici mesi a contare dal mese di settembre.

²La settimana lavorativa è ripartita su 5.5 giorni; eccezioni sono ammissibili nel rispetto della Legge federale sul lavoro (LL).

³È possibile superare le 41.5 di lavoro settimanali, fino a un massimo di 54 ore, per dodici settimane al massimo sull'arco di un anno.

**Categorie
salariali**

Art. 3 Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:

- personale non qualificato;
- personale non qualificato con 3 anni di esperienza;
- personale qualificato con (con AFC).

Importo
del salario
minimo

Art. 4 ¹Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

a. per lavoratori non qualificati

- primo anno fr. 16.30
- secondo anno fr. 18.20

b. per lavoratori qualificati e personale non qualificato con 3 anni di esperienza:

- primo anno fr. 19.45
- secondo anno fr. 21.15

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

⁴L'USML pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, graduati secondo le ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di 12 salari mensili all'anno.

Adeguamento
al rincaro dei
salari minimi

Art. 5 I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Altre
disposizioni

Art. 6 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Entrata
in vigore e
durata

Art. 7 Il contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale da parte del Consiglio di Stato e ha una validità di 3 anni.